

**DECRETO LEGGE**  
**“RILANCIO 2”**

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, Pubblicato nella Gazz. Uff. 14  
agosto 2020



Tosi e associati  
STUDIO LEGALE

# MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA

## CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – ART. 1

- ✓ Trattamenti concessi ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa del Covid-19 per un periodo di nove settimane incrementate di ulteriori nove settimane, da collocarsi tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020;
- ✓ Le diciotto settimane complessive con causale COVID-19 costituiscono la durata massima;
- ✓ I periodi di integrazione salariale già autorizzati successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane;
- ✓ Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane;



# MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA

## CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – ART. 1 (SEGUE)

- ✓ I datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale per le ulteriori nove settimane devono versare un contributo addizionale sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 pari al:
  - 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa se il datore di lavoro ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  - 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa se il datore di lavoro non ha avuto alcuna riduzione del fatturato.
- ✓ Nessun contributo è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019;

# MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA

## CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – ART. 1 (SEGUE)

- ✓ La domanda di accesso alle ulteriori nove settimane va presentata all'INPS unitamente all'autocertificazione (ex art. 47 DPR n. 445/2000). In mancanza di autocertificazione l'INPS applica l'aliquota massima del 18%;
- ✓ La domanda di accesso ai trattamenti va presentata, a pena di decadenza, all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- ✓ In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge (15 agosto 2020).
- ✓ Divieto di licenziamento collettivo e per GMO durante il periodo di “Cassa COVID”



# MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA

## ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO – ART. 3

### ✓ **DESTINATARI**

Datori di lavoro privati (no settore agricolo) che non richiedono i trattamenti di “Cassa COVID” ai sensi del presente Decreto e che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei CIGO, assegno ordinario e CIGD del Decreto “Cura Italia” o richiesto per periodi successivi al 12 luglio 2020 i suddetti trattamenti.

### ✓ **DURATA**

Quattro mesi – fruibili entro il 31 dicembre 2020.



# MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA

## ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO – ART. 3 (SEGUE)

### ✓ TRATTAMENTO

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione di premi e contributi INAIL) nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020;

Divieto di licenziamento collettivo e per GMO durante il periodo di esonero contributivo.

### ✓ CONDIZIONI

Cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.



# MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA

## ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ART. 6

### ✓ **DESTINATARI**

Datori di lavoro (no settore agricolo) che successivamente al 15 agosto 2020 assumono a tempo indeterminato (esclusi apprendistato e domestico) o convertono il contratto a termine.

### ✓ **DURATA**

Fino al 31 dicembre 2020 e per un massimo di sei mesi.

### ✓ **TRATTAMENTO**

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi INAIL) nei limiti di € 8.060 annui.



# MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA

## ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ART. 6 (SEGUE)

### ✓ **CONDIZIONI**

Sono esclusi i lavoratori che abbiano siglato un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa;

Cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.



# MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

## PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE – ART. 8

### ✓ DESTINATARI

Lavoratori con contratto a tempo determinato e di somministrazione a termine (assunti anche dopo il 23 febbraio 2020).

### ✓ DURATA

Fino al 31 dicembre 2020.

### ✓ TRATTAMENTO

Rinnovo o proroga (per una sola volta) per un periodo massimo di 12 mesi “acausale”, ferma la durata massima complessiva di 24 mesi;

Abrogata la proroga automatica del contratto termine (anche in somministrazione) per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa in “Cassa COVID” o altro.



# MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

## **DIVIETO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI– ART. 14**

### ✓ **DESTINATARI**

Blocco dei licenziamenti esteso alle imprese che usufruiscano:

- delle nuove 18 settimane di “Cassa COVID” e sino alla loro completa fruizione;
- dello sgravio contributivo di quattro mesi in alternativa alla “Cassa COVID”.

### ✓ **SCADENZA**

Al termine del periodo di sgravio o della nuova “Cassa COVID”;

Termine mobile compreso tra il 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2020, in base al periodo di utilizzo dello sgravio o dell’ammortizzatore sociale per “COVID”.

- ✓ Revoca in ogni tempo dei licenziamenti per GMO del 2020 con contestuale richiesta di un trattamento di integrazione salariale per Covid-19 dalla data di efficacia del licenziamento, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.



# MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

## DIVIETO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI – ART. 14 (SEGUE)

### ✓ Esclusioni:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società, senza che vi sia continuazione (anche parziale), a condizione che non si configuri una cessione di azienda o di un ramo;
- accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
- in presenza di cambio di appalto quando vi siano clausole sociali, norme di legge o previsioni collettive che prevedano la riassunzione dei lavoratori da parte dell'impresa subentrante.



# MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA

## FONDO NUOVE COMPETENZE CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI E TERRITORIALI - ART. 4

- ✓ Per gli anni 2020 e 2021 le specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi a carico del “Fondo Nuove Competenze” possono essere realizzate per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, anche nell'ambito di altre imprese del gruppo o di una rete di imprese.



## Milano

Via Paleocapa, n. 6  
tel: 02/85.45.401

## Torino

Via San Quintino, n. 43  
tel: 011/516.20.00



[www.tosieassociati.it](http://www.tosieassociati.it)